

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI VARESE

Sezione Prima Civile

In composizione monocratica nella persona del dott. Alberto Longobardi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:

-attori-

CONTRO

IL CASO.it
E CON L'INTERVENTO DI
-convenuta-
-Interveniente volontario-

CONCLUSIONI: con integrale rinvio alle conclusioni come precisate a verbale di udienza del 29 novembre 2016.

Concise ragioni della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori convenivano in giudizio Intesa San Paolo s.p.a. al fine di: ottenere l'accertamento di diversa imputazione dei pagamenti effettuati, alla sola quota capitale del piano di ammortamento; riformulare quindi, per la durata residua del contratto, le rate di pagamento del mutuo considerando le sole quote capitali ricontabilizzando i versamenti effettuati. A sostegno di tale domanda deduceva il superamento del tasso soglia ex art. 2 legge n. 108/1996. In ogni caso chiedevano, accertata la violazione dell'art. 117 TUB, la rideterminazione del tasso di interesse corrispettivo con sostituzione del tasso applicato con quello sostitutivo di cui all'art. 117 co. VII TUB, l'imputazione dei pagamenti effettuati al piano di ammortamento legale con riformulazione delle rate rimanenti oltre interessi valorizzando le somme anticipatamente



scadenza dell'ultima rata del mutuo in questione e non prendendo in considerazione la data di stipula del mutuo (cfr in proposito Cass. n. 18951/2013, Cass. n. 17798/2011).

Le domande articolate da parte attrice devono in ogni caso essere integralmente rigettate per le ragioni che seguono. Infatti, seppur è vero in astratto che a partire dalle Istruzioni della Banca di Italia dell'agosto 2009 tutte le spese escluse quelle per imposte e tasse debbano essere calcolate tra gli oneri su base annua per la nuova formula ai fini del calcolo del TEG, non è possibile, ad avviso di questo Tribunale, far ricorso alla sommatoria delle medesime con i tassi moratori ai fini del superamento del tasso soglia, per le ragioni che innanzi si esporranno. Infatti, l'aporia logica è identica a quella che si otterrebbe sommando tassi moratori e corrispettivi.

Premesso, infatti, come l'attore mai abbia sostenuto come il tasso degli interessi corrispettivi concordato oltrepasse il tasso soglia in materia di usura, la contestazione è stata innanzitutto formulata pretendendo di sommare al tasso convenzionale pattuito per gli interessi corrispettivi a) la commissione per l'estinzione anticipata; b) le spese per insoluto; c) il tasso convenzionale stabilito per gli interessi moratori ed in tal modo, facendo richiamo ad alcuni precedenti giurisprudenziali, evidenziando come la sommatoria delle predette voci risultasse superiore al tasso soglia in materia di usura.

Senonchè deve rilevarsi come la difesa attorea cada in un equivoco interpretativo, dal momento che non possa essere condivisa in alcun modo la pretesa a sommare i due tassi di interesse, né degli interessi corrispettivi con le spese di commissione per estinzione anticipata e per insoluto al fine di verificarne la legittimità o meno sul piano dell'usura, dovendosi limitare l'interprete ad operare un controllo dell'usurarietà degli interessi non solo con riferimento agli interessi corrispettivi, ma anche per quelli moratori.

In sostanza, quindi, entrambe le tipologie di interessi potenzialmente potrebbero risultare usuarie, ma ciò dovrà essere valutato singolarmente per ciascuna categoria di interessi, dal momento che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi.

Anche là dove, come frequentemente avviene, le parti avessero determinato il tasso di interesse moratorio in una misura percentuale maggiorata rispetto al tasso dell'interesse corrispettivo, ciò assume rilievo esclusivamente sotto il profilo della modalità espressiva adottata per la quantificazione del tasso, ma non implica sul piano logico giuridico una sommatoria dell'interesse corrispettivo con quello moratorio, dato che quest'ultimo, sia pure determinato in termini di



maggiorazione sull'interesse corrispettivo, comunque si sostituisce a quest'ultimo.

In sostanza, quindi, un cumulo del tasso corrispettivo e del tasso di mora potrebbe rilevare non in riferimento a una teorica somma numerica di detti tassi da raffrontarsi con il tasso soglia (come invece sostenuto dalla difesa attorea), ma al più con riferimento alla concreta somma degli effettivi interessi (corrispettivi e di mora) conteggiati a carico del mutuatario, al fine di verificare se il conteggio complessivo degli interessi applicato in seguito all'inadempimento del mutuatario e alla conseguente applicazione degli interessi di mora, sommati agli interessi corrispettivi, determini un importo complessivo a titolo di interessi che, rapportato alla quota capitale residua, comporti in termini percentuali un superamento del tasso soglia.

Se, pertanto, deve escludersi la possibilità di procedere a una sommatoria dei tassi di interesse pattuiti, e, per le medesime ragioni illustrate, dei tassi pattuiti con le ulteriori voci di spesa, - non trascurato che si tratta (sia per gli interessi di mora che per gli ulteriori costi di voci con riguardo alla penale e alle spese per sollecito rate scadute) di costi del tutto ipotetici posto che non è nemmeno stato allegato l'inadempimento nel pagamento delle rate o l'attivazione della clausola di estinzione anticipata -, va ulteriormente precisato come allo stato non si possa neppure procedere a una valutazione del carattere usurario o meno degli interessi di mora mediante un loro raffronto con il tasso soglia.

In proposito, infatti, si deve rilevare come tanto la giurisprudenza di legittimità che la stessa Banca d'Italia siano sostanzialmente concordi nel ricordare come anche gli interessi moratori, al pari di quelli corrispettivi, debbano sottostare ai limiti derivanti dalla disciplina in materia di usura e, quindi, siano suscettibili di essere pattuiti in misura usuraria.

Tale premessa si fonda su quanto ricordato dal legislatore con il D.L. 394/2000, il quale, con riferimento alla disciplina in materia di usura, ha fatto esplicito riferimento agli interessi a qualunque titolo convenuti.

Sebbene, quindi, profondamente differente sia la natura e la funzione degli interessi corrispettivi rispetto a quelli moratori, anche questi ultimi sono suscettibili di essere etichettati come usurari.

Se tale principio non può che essere condiviso nella sua affermazione astratta, sicuramente più problematico diventa l'accertamento in concreto del carattere usurario, quando la verifica viene effettuata con riferimento agli interessi di mora.

Il problema, infatti, nasce per il fatto che con la Legge 108/1996 si è inteso "oggettivizzare" la nozione di usura, introducendo l'istituto del tasso soglia, in modo che, superando le difficoltà



probatorie in precedenza riscontrate in materia, gli interessi dovessero essere riconosciuti come usurari per il solo fatto che fossero stati pattuiti in misura superiore al tasso soglia rilevato per la tipologia di contratto omogenea a quella in verifica.

Precisato ancora come il tasso soglia è stato determinato attraverso la rilevazione del Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) praticato nel periodo per la specifica tipologia di contratto e, quindi, operando su di esso la maggiorazione prevista (inizialmente il 50%, dal 14.5.2011 il 25% maggiorato a sua volta di 4 punti percentuali e con il limite di una maggiorazione finale rispetto al TEGM non superiore all'8%), deve osservarsi come le rilevazioni del TEGM vengano effettuate trimestralmente dalla Banca d'Italia secondo le indicazioni e le prescrizioni impartite dal Ministero delle Finanze.

Ebbene, dette prescrizioni hanno sempre previsto e disposto che le rilevazioni statistiche fossero condotte con riferimento esclusivamente ai tassi corrispettivi, verosimilmente alla luce della maggiore omogeneità delle condizioni concordate sul mercato con riferimento a tali interessi, in considerazione della loro natura e funzione di retribuzione del denaro e, quindi, di prezzo corrisposto in relazione all'erogazione del credito.

Al contrario, analoga rilevazione non viene richiesta con riferimento agli interessi di mora, in considerazione della loro differente natura di prestazione non necessaria, ma solo eventuale, in quanto destinata a operare solo in caso di inadempimento del mutuatario, nonchè in ragione della funzione non corrispettiva, ma risarcitoria del danno derivante dall'inadempimento e, quindi, di una funzione che può portare a quantificare la pattuizione in forza di variabili e di componenti estremamente eterogenee e non strettamente e direttamente collegate al costo del denaro e all'erogazione del credito.

Il fatto, quindi, che il TEGM, e conseguentemente il Tasso Soglia che dal primo dipende, siano determinati in forza di rilevazioni statistiche condotte esclusivamente con riferimento agli interessi corrispettivi (oltre alle spese, commissioni e oneri accessori all'erogazione del credito), porta a concludere come non si possa pretendere di confrontare la pattuizione relativa agli interessi di mora con il Tasso Soglia così determinato, al fine di accertare se i primi siano o meno usurari.

Così operando, infatti, si giungerebbe a una rilevazione priva di qualsiasi attendibilità scientifica e logica, prima ancora che giuridica, in quanto si pretenderebbe di raffrontare fra di loro valori disomogenei (il tasso di interesse moratorio pattuito e il tasso soglia calcolato in forza di un TEGM che non considera gli interessi moratori, ma solo quelli corrispettivi).



In sostanza, quindi, quanto meno ad oggi una verifica in termini oggettivi del carattere usurario degli interessi moratori risulta preclusa dalla mancanza di un termine di raffronto, ossia di un tasso soglia, che sia coerente con il valore che si vuole raffrontare, con l'effetto che la contestazione attorea riferita alla previsione in contratto di un tasso moratorio superiore al Tasso Soglia non possa essere risolta *sic et simpliciter* qualificando il primo come oggettivamente usurario.

Né il problema potrebbe essere superato invocando la rilevazione condotta dalla Banca d'Italia nel 2001 con riferimento ai tassi di interesse moratori praticati sul mercato; l'Istituto di vigilanza bancaria, infatti, anche con la propria Circolare del 3.7.2013, ha fatto richiamo a tale rilevazione, ricordando come fosse stato verificato come in media gli interessi moratori fossero pattuiti in misura maggiorata di 2,1 punti percentuali rispetto ai tassi medi concordati per gli interessi corrispettivi.

Senonché detta rilevazione, oltre a essere "ufficiosa", in quanto condotta in assenza di una istruzione in tal senso disposta dal Ministero delle Finanze in attuazione a quanto dettato dalla Legge 108/1996, non solo non può considerarsi neppure scientificamente attendibile, non essendo conosciute le modalità di rilevazione statistica utilizzate e, al contrario, risultando essere stata condotta attraverso l'acquisizione di dati a campione, ma soprattutto risale a oltre dieci anni fa, senza essere stata aggiornata e rivisitata trimestralmente, come invece preteso dal legislatore.

In sostanza, quindi, anche la possibile soluzione di raffrontare il tasso degli interessi moratori con un tasso soglia specifico costruito con riferimento agli interessi di mora, se dal punto di vista logico matematico risulta sicuramente più condivisibile, non trova comunque giustificazione sul piano propriamente giuridico per il carattere "privato" del tasso di riferimento preso in esame per il raffronto.

Deve, pertanto, concludersi che, sino a quando non verrà commissionata dal Ministero delle Finanze una rilevazione di un TEGM specifico per gli interessi di mora, per questi ultimi non risulti possibile procedere a una qualificazione in termini "oggettivi" dell'interesse usurario, ferma restando la possibilità che tali interessi possano essere riconosciuti comunque come usurari in chiave soggettiva, ossia là dove, richiamando quanto dettato dall'art. 644 c.p., si dimostri che detti interessi siano stati pattuiti in termini tali da creare una sproporzione delle prestazioni, con approfittamento delle condizioni di difficoltà economiche e finanziarie del debitore.

Ad oggi, quindi, la premessa ricavabile dalla Legge 394/2000 e ribadita reiteratamente dalla giurisprudenza e dalla stessa Banca d'Italia circa la possibilità di sottoporre a un vaglio di usurarietà



anche gli interessi moratori, per forza di cose non può che essere circoscritta alla dimensione “soggettiva” dell’usura, così come ricavabile dalla disciplina penalistica dell’istituto.

La tesi sopra esposta, relativa all’impossibilità di raffrontare il tasso di interesse moratorio con il Tasso Soglia ai fini di verificarne l’usurarietà, oggi appare ulteriormente confortato dal D.L. 132/2014 convertito con la Legge 10.11.2014 n. 162, il quale ha introdotto un interesse legale di mora per le ipotesi in cui lo stesso non fosse stato oggetto di specifica pattuizione ad opera delle parti; tale interesse legale è stato parametrato con richiamo al tasso di interesse legale per le transazioni commerciali di cui al D.L.vo 231/2002, determinando in tal modo un tasso di interesse che per diverse tipologie contrattuali risulta essere superiore al Taso Soglia trimestralmente rilevato dalla Banca d’Italia.

Se, pertanto, si dovesse opinare per l’ammissibilità di un raffronto degli interessi moratori con il Tasso Soglia attualmente disponibile, arriveremmo alla conclusione paradossale e per evidenti ragioni non condivisibile, per cui il tasso di interesse moratorio previsto dallo stesso legislatore risulterebbe usurario per una molteplicità di contratti, con l’effetto di qualificare come illegittimo un tasso di interesse imposto dal legislatore.

Né potrebbe obiettarsi che in tale ultimo caso gli interessi così determinati non sono frutto di una pattuizione negoziale, ma sono imposti in via residuale dal legislatore, in quanto comunque si finirebbe con ammettere che un tasso di interesse, considerato massimamente lesivo, in quanto usurario, pur non modificandosi nei suoi contenuti sostanziali, diventi invece legittimo e conforme con gli interessi meritevoli di protezione per il solo fatto che, in difetto di pattuizione fra le parti, intervenga come sostitutivo su imposizione dello stesso legislatore.

Peraltro la funzione degli interessi di mora, quale strumento risarcitorio del danno in misura predeterminata e forfettaria, ne consente una sostanziale assimilazione nell’ambito delle obbligazioni pecuniarie all’istituto negoziale generale in materia di obbligazioni rappresentato dalla clausola penale, con la conseguenza che rimane astrattamente percorribile la possibilità per il debitore di avanzare istanza di riduzione ex art. 1384 c.c., prospettandone i presupposti di manifesta eccessività riguardo all’interesse che il creditore aveva all’adempimento (si confronti Cass., 23273/2010).

In nessun caso gli interessi di mora possono considerarsi un corrispettivo, non costituendo un costo economico del finanziamento essendo destinati per lo più a rimanere dormienti e inapplicati, in caso di svolgimento fisiologico del rapporto.



Gli interessi di mora costituiscono una forma di liquidazione preventiva dei danni cagionati all'istituto di credito dall'eventuale inadempimento del mutuatario, svolgendo altresì una funzione deterrente dell'inadempimento stesso, e hanno perciò natura di clausola penale, soggetta non già alla disciplina dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 co. 2 c.c., bensì a quella dell'art. 1384 c.c.

Nel caso di specie, tuttavia, in difetto di allegazione e prova alcuna in proposito, deve considerarsi preclusa l'applicazione officiosa dell'istituto da ultimo richiamato, con conseguente rigetto della domanda azionata con il presente giudizio.

In secondo luogo, parte ricorrente ha dedotto l'usurarietà dei tassi di interessi con riferimento a scenari ipotetici nel caso di pagamenti effettuati con un ritardo di dieci giorni, con sommatoria del canone pattuito, delle spese insolute, degli interessi di mora e delle spese di recupero del credito.

Con tali allegazioni parte ricorrente pare far riferimento ad una sorta di tasso effettivo di mora. Tale nozione effettua un'inammissibile analogia con il concetto di tasso annuo effettivo globale (TAEG), senza tener conto che quest'ultimo parametro ha una logica solo se riferito agli interessi corrispettivi e a tutti i costi ed oneri accessori all'erogazione del credito, dovendosi escludere tale accessorietà degli oneri rispetto all'interesse moratorio, che non dipende dall'erogazione del denaro come somma capitale (per cui gli interessi sono frutti civili che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia ex art. 820 comma 3 c.c.), quanto piuttosto dall'inadempimento del debitore rispetto all'obbligo restitutorio e di pagamento delle rate ex art. 1224 c.c.

Il concetto del tasso effettivo di mora è quindi in concreto inapplicabile in relazione alla diversa funzione e *ratio* degli interessi corrispettivi rispetto a quelli moratori. (in tal senso cfr. Trib. Milano Sez. VI Civile sent. 13 giugno 2016 est. Ferrari su www.ilcaso.it).

Infatti, seppur è vero in astratto che a partire dalle Istruzioni della Banca di Italia dell'agosto 2009 tutte le spese escluse quelle per imposte e tasse debbano essere calcolate tra gli oneri su base annua per la nuova formula ai fini del calcolo del TEG (ma non certo del tasso effettivo di mora), non è possibile, ad avviso di questo Tribunale, come già sopra sottolineato, far ricorso alla sommatoria delle medesime con i tassi moratori ai fini del superamento del tasso soglia, perché il ragionamento seguito per gli interessi corrispettivi non è ripetibile per gli interessi collegati alla mora del debitore. Peraltro, l'allegazione è in sé generica ed inattendibile oltre che esplorativa, perché parte attrice non spiega quale sia stato il procedimento logico e di calcolo utilizzato per ottenere la percentuale risultante dal computo delle varie spese relative all'erogazione del finanziamento e come esse



abbiano inciso sul computo di tale tasso effettivo di mora.

L'allegazione risulta poi infondata, in quanto non ancorata a dati concreti ma subordinata al verificarsi di eventi del tutto futuri ed incerti ovvero del tutto ipotetici (l'esercizio della facoltà di estinzione anticipata dopo dieci giorni, la supposizione del pagamento con dieci giorni di ritardo quale condizione anomala) al momento della pattuizione e della promessa degli interessi, che segnerebbe per legge il momento consumativo dell'usura originaria. Coerentemente col generale criterio di riparto della prova ex art. 2697 c.c., è dunque onere dell'attore dimostrare che il concreto svolgimento del rapporto, abbia eventualmente determinato l'applicazione di penali e spese per inadempimento, con conseguente superamento del tasso-soglia quanto alla dazione di interessi, mentre in concreto tale onere probatorio non è stato soddisfatto.

Sulle istanze istruttorie reiterate nelle conclusioni di parte attrice, il Tribunale ritiene di dover richiamare per brevità ed integralmente confermare l'ordinanza del GI del 12.07.2016, con le motivazioni ivi espresse, statuendo la inammissibilità della richiesta CTU contabile perché superflua ed esplorativa, specie in considerazione dell'infondatezza nel merito delle contestazioni di usura come sopra esposta.

Parte attrice ha altresì dedotto la indeterminatezza per mancata pattuizione dell'ISC nell'ambito del contratto di mutuo in asserita violazione delle norme di trasparenza bancaria e segnatamente dell'art. 117 TUB.

Il Tribunale rileva come l'eccezione predetta risulta nel merito infondata.

Infatti, in primo luogo occorre chiarire, come correttamente rilevato dalla convenuta e dall'interveniente, che solo dal 2003, con la delibera CICR, è stato specificamente introdotto l'obbligo di espressa indicazione dell'ISC e che pertanto al momento della stipula del contratto de quo non sussistesse tale obbligo. Si rileva peraltro che non sussista indeterminatezza alcuna neppure con riguardo all'asserita discrasia tra il valore indicato del TAN annuale e quello effettivo applicato tenuto conto che trattasi di valori non comparabili; l'istituto di credito piuttosto ha provveduto correttamente ad individuare unicamente il tasso su base mensile essendo il riferimento all'ISC indicazione aggiuntiva che non incide sulla determinazione. Si rileva invece che, quanto al tasso mensile, il contratto indichi i criteri necessari per il relativo calcolo consentendo quindi *per relationem* l'esatta individuazione del valore.

In questo senso, tali pattuizioni risultano conformi all'art. 117 TUB, secondo il quale *"i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di*



credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora". In sostanza il costo del mutuo in parola risulta sufficientemente determinato attraverso l'indicazione del Tasso mensile, e dei criteri di calcolo conformi alle disposizioni di vigilanza, e del relativo parametro finanziario di indicizzazione; ne consegue come sia infondata la contestazione di indeterminatezza per effetto di non meglio precisati scostamenti del tasso effettivo applicato dal tasso indicato, che lo si ribadisce è unicamente quello mensile con riguardo al tasso annuale nominale, valori entrambi non comparabili con il distinto parametro dell'ISC, legittimamente non espressamente individuato.

Infine si rileva, ancorchè gli attori non abbiano formulato apposita domanda sul punto limitandosi a mere allegazioni generiche nel corpo dell'atto, che nel contratto risulta altresì espressamente prevista la clausola di divieto di capitalizzazione periodica in relazione agli interessi moratori come previsto dalla delibera CICR del 2000.

Le spese processuali seguono ex art. 91 c.p.c. la soccombenza -non potendosi procedere a compensazione delle spese alla luce della vigente disciplina applicabile *ratione temporis* atteso che non si ravvisa né soccombenza reciproca né assoluta novità delle questioni trattate né un mutamento della giurisprudenza sulle questioni oggetto di causa (semmai si registra la permanenza di orientamenti non uniformi riguardo le questioni trattate)- e vanno liquidate e quantificate come da dispositivo ai sensi del DM n.55/14 con riferimento al valore della controversia, in applicazione dei valori minimi in ragione della non particolare complessità della controversia con maggiorazione del compenso ai sensi dell'art. 4 co. II DM n. 55/2014, tenuto conto della prestazione difensiva prestata in favore di soggetti aventi la medesima posizione processuale.

P.Q.M.

Il Tribunale di Varese ogni altra domanda, istanza, eccezione o deduzione rigettata o disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:

- 1) **rigetta** le domande proposte dagli attori;
- 2) **condanna** gli attori in solido alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta e parte interveniente, che si liquidano in € 9.354,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.

Così deciso in Varese il 29 novembre 2016

Il Giudice
Dott. Alberto Longobardi



IL CASO.it

